



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MASSA

Ufficio fallimentare

r.g. c.p. 5/015

riunito in Camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

-Dott. Giampaolo Fabbrizzi	Presidente est.
-Dott.ssa Sara Farini	Giudice
-Dott.ssa Elisa Pinna	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,
letti gli atti,

vista la proposta di concordato preventivo depositata in data 4.7.015 da [REDACTED]
con sede in [REDACTED]

visto il provvedimento del 15.7.2015 con il quale la società proponente è stata convocata in camera di consiglio, con termine sino al 27.7.2015 per integrazioni del piano e/o della proposta e per la produzione di documenti;

sentita la debitrice all'udienza del 29.7.2015;

lette le integrazioni al piano ed alla proposta depositate in data 27.7.2015;

osserva quanto segue.

§ § §

1. L'OSSERVANZA DEGLI ARTT. 152, COMMA 2°, LETT. B), 161, COMMA 4°, L. FALL.

In ordine logico, occorre esaminare con priorità il rilievo formale sollevato con il decreto di convocazione del 15.7.015, là dove è stato posto in evidenza che la proposta e le condizioni di concordato non risulterebbero deliberati in conformità al dettato dell'art. 152, comma 2°, lett. b), l. fall.



Precipuamente, attesa la disciplina statutaria che prevede l'integrazione del potere degli amministratori con la previa autorizzazione assembleare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (cfr. allegati alla proposta, doc. 8, punto 20), il Tribunale ha dubitato dell'osservanza del combinato disposto di cui all'oggetto, in difetto di un'autorizzazione preventiva deliberata dall'assemblea dei soci alla determina solitaria dell'amministratore unico.

La società ricorrente, nella memoria integrativa depositata, ha illustrato le ragioni che giustificerebbero l'osservanza del dettato dell'art. 152 l. fall.

Il Tribunale, pur condividendo *in parte qua* le deduzioni difensive articolate dalla società debitrice, ritiene non di meno che, sotto un consustanziale profilo, la domanda di concordato non si sia uniformata alle prescrizioni impartite dagli artt. 152, comma 2°, lett. b), 161, comma 4°, l. fall.

Secondo il dettato dell'art. 161, comma 4°, l. fall. "*Per la società la domanda [di concordato] deve essere approvata e sottoscritta a norma dell' articolo 152*". In base all'art. 152, comma 2°, "*La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto... b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori*".

Di contro, l'art. 20, primo comma, dello Statuto di [REDACTED] disciplinando i poteri gestori dell'organo amministrativo, prevede, in linea generale, che "*Qualunque sia il sistema di amministrazione l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea*". Al terzo comma si precisa tuttavia che "*l'Organo amministrativo dovrà preventivamente essere autorizzato dall'assemblea dei soci per il compimento di ogni e qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, per la vendita ed acquisto di beni, assets, partecipazioni e cointeressenze di valore unitario superiore ad euro 10.000,00... per l'acquisizione di finanziamenti, mutui... e di ogni altra forma di indebitamento di qualsiasi natura forma e specie, di importo unitario superiore ad euro 10.000,00...*".

Tanto premesso, non è dubitabile che in base all'art. 152 l. fall. attualmente vigente - come riformulato dall'art. 135 del D.L.vo n. 5 del 2006 - con un radicale sovvertimento della disciplina conformata sotto il vigore della primitiva stesura del r.d. n. 267/42, nelle società di capitali il potere di richiedere l'accesso alla procedura di concordato e stabilirne gli elementi contenutistici sia stato riservato agli amministratori; è altrettanto vero tuttavia che tale regola generale è stata apprestata con disciplina dispositiva, derogabile cioè dall'autonomia statutaria.

L'emersione dei profili sopra illustrati viene icasticamente in rilievo nella *Relazione Illustrativa* al D.Lv.o n. 5/06, là dove si specifica che "*... si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge dalla riforma del diritto societario, assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere di richiedere il concordato, nonché di prevedere - per tutti i tipi societari - la derogabilità delle scelte operate dal legislatore*".

Sulla scorta di tale opzione ermeneutica, eminentemente incentrata sulle risultanze del dato testuale del precetto legislativo, conseguono significative ricadute di ordine sistematico.



In primo luogo, la disciplina della distribuzione dei poteri gestori correlati agli adempimenti necessari alla soluzione negoziata della crisi di impresa attraverso lo strumento concordatario è regolata, per tutti i tipi di societari, senza alcun distinguo, in misura tendenzialmente esauriente ed autonoma, negandosi l'obbligo o la necessità di integrazioni con la disciplina societaria di diritto comune. Non vengono dunque in considerazione, a mero titolo esemplificativo, né l'art. 2380 *bis* c.c. in tema di società per azioni (per il quale la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori), né l'art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c. (che, in deroga a quanto stabilito di principio dall'art. 2475 c.c. in tema di amministrazione della società a responsabilità limitata, riserva alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci).

In secondo luogo, nelle società di capitali, la specifica ed espressa attribuzione all'organo amministrativo del potere gestorio di deliberare la proposta e le condizioni del concordato è certamente contemplata da una norma a carattere dispositivo, ma la deroga che l'autonomia statutaria intenda apportare al regime ordinario deve risultare parimenti in modo specifico ed espresso, là dove solo le eventuali operazioni di carattere straordinario che fossero incluse nel perimetro del piano di concordato a norma dell'art. 160, comma 1°, lett. a), resterebbero assoggettate al regime deliberativo stabilito dalla legge (cfr., artt. 2358, 2359 bis, 2365, 2479 c.c.), negandosi peraltro che la loro formale adozione al momento del deposito della domanda ne costituisca una condizione di ammissibilità, che dovrà viceversa sopraggiungere secondo le tempistiche indicate nel piano, pena il venir meno delle condizioni di fattibilità giuridica dello stesso.

Ed allora, assunte tali premesse, appare centrato il rilievo della debitrice secondo cui la regola generale configurata dall'art. 152, comma 2°, lett. b) non appare suscettibile di deroga per effetto della previsione contenuta all'art. 20, comma 3, dello Statuto, sol che si consideri che: *i)* la clausola statutaria non contiene alcun riferimento esplicito al concordato; *ii)* la formulazione testuale si connota per l'irriducibile ambiguità delle espressioni terminologiche impiegate, dal momento che alla obbligatoria autorizzazione preventiva dell'assemblea per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, viene affiancata la necessità di analoga autorizzazione per il compimento di atti gestori che, isolatamente considerati (compravendita di beni, partecipazioni, stipula di finanziamenti o ricorso ad altre forme di indebitamento), non partecipano della medesima natura dei primi, quante volte siano inquadrati in un contesto di strumentalità al perseguimento dell'oggetto sociale (per la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, cfr. Cass. sent. n. 5152/010); *iii)* una diversa interpretazione della clausola statutaria altererebbe l'equilibrio che il legislatore ha bilanciato onde temperare le diverse soluzioni prospettabili, con la necessità di ricorrere alla previa autorizzazione assembleare onde deliberare il concordato non in ragione di una deroga espressa al potere assegnato in via generale agli amministratori, bensì quale effetto indiretto della natura (straordinaria) o della tipologia delle singole operazioni previste nel piano, vanificando surrettiziamente la ragion d'essere del regime prefigurato dall'art. 152 l. fall.

Senonché, mette conto rilevare che la deliberazione dell'organo amministrativo di [redacted] risultante da verbale redatto da notaio secondo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3°, l. fall., è stata approntata in data 24.3.015 per la presentazione della domanda c.d. "prenotativa" di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall. (doc. 9 allegato alla proposta).



Si trattava invero di un adempimento obbligato dalla formulazione dell'art. 161, commi 4° e 6°, l. fall., atteso che il ricorso per la concessione del termine per la presentazione del piano e della proposta, come emerge nitidamente dalla formulazione del sesto comma dell'art. 161 l. fall., contiene già la domanda di concordato preventivo, domanda che, ai sensi del precedente quarto comma, deve essere sottoscritta e approvata a norma dell'art. 152 l. fall. Peraltro, il rinvio alla disciplina dell'art. 152 l. fall., svincolato da una limitazione espressa o implicitamente ricavabile dal dato normativo, non può che essere integrale.

Ora, se nel primo comma, l'improprio riferimento alla "proposta" assume il significato di domanda giudiziale *stricto sensu*, finalizzata ad ottenere l'ammissione alla procedura e per la quale è richiesta la sottoscrizione da parte di coloro che hanno la rappresentanza della società debitrice, l'impiego dello stesso lemma nel secondo comma, unitamente alle "condizioni" del concordato - entrambe da deliberarsi, salve diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto della società di capitali, da parte dell'organo amministrativo - evoca un significato ben più ampio, che tecnicamente configura vuoi le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei creditori (proposta), vuoi l'insieme delle attività attraverso le quali il debitore si prefigge di ottenere il verificarsi delle condizioni affinché la proposta possa essere concretamente adempiuta (piano).

Il logico corollario di tale premessa è intuitivo.

Nel concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta e del piano, alla necessaria delibera dell'organo amministrativo che esteriorizza la volontà di domandare l'ammissione alla procedura - ad ineludibile corredo della primitiva domanda giudiziale introdotta con il ricorso - deve seguire, prima del deposito del piano e della proposta, una seconda deliberazione dell'organo competente che, in conformità al dettato dell'art. 152, comma 2°, lett. b), l. fall., determini il contenuto della proposta e delle condizioni del concordato.

Ne segue in ultima analisi che l'organo amministrativo della società debitrice avrebbe dovuto farsi carico di deliberare, con atto risultante da verbale redatto da notaio, (anche) proposta e condizioni depositate in data 4.7.2015.

La tesi secondo cui il Tribunale, in ipotesi consimili, sarebbe tenuto a concedere un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. onde integrare la documentazione mancante, non coglie nel segno, procedendo dall'erroneo portato logico che nella disciplina di cui agli artt. 161, 162 l. fall. vi sia una lacuna da colmare con il ricorso all'interpretazione analogica.

La previa delibera della domanda - articolata nell'istanza rivolta al Tribunale, nel piano e nella proposta - da parte dell'organo della società di capitali a tanto abilitato appaga una condizione di ammissibilità della stessa ed il verbale notarile che la contiene partecipa al corredo documentale indefettibile che il debitore deve presentare con il deposito del ricorso per concordato già completo (art. 161, comma 2°, lett. a), b), c), d), e), l. fall.) oppure con il deposito del ricorso contenente la sola domanda prenotativa (art. 161, comma 6°, l. fall.), con il correttivo, in quest'ultimo caso, di una consentita disarticolazione contenutistica della delibera stessa, al momento della domanda "in bianco" limitata a veicolare l'istanza di accesso alla procedura e, successivamente, completata ed integrata con la determinazione della proposta e delle condizioni del concordato, purché in un momento immediatamente precedente al loro deposito presso la cancelleria del Tribunale adito.



Per converso, il regime delle integrazioni del corredo documentale apprestato dall'art. 162 l. fall., nel termine eventualmente all'uopo concesso dal Tribunale, incontra un duplice ordine di limitazioni, risultando circoscritto: a) all'"integrazione" del piano, già compiutamente depositato; b) alla produzione di "nuovi" documenti, cioè al deposito di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli enumerati dall'art. 161 l. fall., non giustificandosi pertanto un'attività integrativa surrettiziamente finalizzata a supplire a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda (cfr. Trib. Crotone 15 aprile 2015; Trib. Venezia 8 maggio 2014, entrambe in *www.ilcaso.it*; Trib. Milano 17 giugno 2014, in *Fallimento*, 2015, 569). A ben guardare, si tratta dunque di una regolamentazione esaustiva, che non abbisogna di etero-integrazioni per il tramite di norme estranee al plesso ordinamentale della legge fallimentare.

2. LA CONFORMITÀ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO ALL'ART. 160, COMMA 2°, L. FALL.

Per completezza, occorre misurarsi anche con il secondo dei rilievi formulati con il decreto di convocazione del 15.7.015, concernente l'inosservanza del dettato dell'art. 160, comma 2°, l. fall.

Preliminarmente, appare peraltro opportuno precisare che il concordato in esame non si presta ad essere inquadrato nella disciplina apprestata dall'art. 186 *bis* l. fall. per i concordati con continuità aziendale.

La proposta di concordato preventivo formulata da [REDACTED] si propone il soddisfacimento dei creditori concorsuali, senza previsione di classi, nelle seguenti misure:

- A) **Crediti prededuttivi:** pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali.
- B) **Crediti privilegiati:** pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, ad eccezione dei creditori fiscali di cui al successivo punto C), con versamenti da effettuarsi nei tempi indicati nel Piano concordatario;
- C) **Crediti fiscali:** pagamento integrale delle somme non transabili dovute a titolo di IVA e di Ritenute fiscali con versamenti da effettuarsi nei tempi indicati nel Piano concordatario; pagamento parziale degli altri debiti fiscali nell'ambito di un accordo di transazione fiscale ai sensi dell'art.182 ter L.F. nella misura del 47%, con versamenti da effettuarsi nei tempi indicati nel Piano concordatario;
- D) **Crediti chirografari:** pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 47,37% (*rectius*, 44,91% o, nell'ipotesi peggiorativa del mancato raggiungimento di un accordo con il [REDACTED] per la rinuncia ai compensi per risoluzione contrattuale, 34,71%, v. pp. 58 - 59 proposta e piano) dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, con versamenti da effettuarsi nei tempi indicati nel Piano concordatario.

Per converso, il piano di concordato si articola nelle seguenti attività: i) rinuncia parziale del credito da parte del [REDACTED] e accollo da parte di [REDACTED] del debito residuo di [REDACTED] nei confronti del [REDACTED]; ii) vendita dei rami aziendali di cui al punto A), par. 2.2, già oggetto di contratto di affitto di rami d'azienda del 25.9.08 in favore di



[redacted]; *iii*) alienazione del compendio industriale [redacted], di cui al punto B) del par. 2.2; *iv*) il realizzo delle ulteriori attività aziendali indicate al par. 2.2 in beni mobili, merci, crediti ed altre attività.

A ben guardare, non v'è chi non veda come la continuità aziendale non venga in considerazione sotto nessuno dei profili per i quali la stessa appare idonea astrattamente a rilevare giuridicamente: per un verso, infatti, i creditori non sono soddisfatti con i flussi di cassa ricavabili in base al futuro andamento dell'impresa (sia essa esercitata dal debitore, sia da terzi tramite la c.d. continuità indiretta), né quest'ultimo entra in gioco quale parametro di commisurazione del prezzo di alienazione dell'azienda; per altro verso, a prescindere dalla concreta struttura della proposta e della destinazione dei flussi di cassa, non ricorre rischio per i creditori derivante dalla continuazione dell'attività aziendale per il maturare di crediti in prededuzione.

Per persuadersi di ciò, non sarà arduo osservare che l'unico ramo aziendale attivo, per il quale la società debitrice postula la continuità - i rami di cui al punto A) del par. 2.2, *sub* A.1, A.2, A.3, A.4 - risulta invero già oggetto di contratto di affitto di azienda in favore di [redacted] a far tempo dal 25.9.08, sì che alcuno degli indici di rilevanza della continuità aziendale, per la conformazione del piano, viene in rilievo per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Dalle superiori considerazioni discende che, quanto a regime applicabile, il concordato in esame lascia apprezzare la sua natura eminentemente liquidatoria (nello stesso senso, v. le integrazioni del 21.7.015 alla relazione ex art. 161, comma 3°, l. fall., p. 5).

Tanto premesso, con riguardo al sindacato del Tribunale in ordine all'osservanza dell'art. 160, comma 2°, l. fall. - che, costituendo precetto inderogabile, rientra nel perimetro della fattibilità giuridica del concordato (cfr. Cass. sez. un. sent. n. 1521/013) - occorre precisare che il disposto normativo in esame stabilisce che *“la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”*.

Con precipuo riguardo al primo periodo della norma sopra indicata, il suo significato semantico sta in ciò, che il credito assistito da causa di prelazione può non essere soddisfatto in misura integrale, ma con il vincolo per cui non può essere offerto un soddisfacimento che sia inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua liquidazione, per come attestato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. La falcidia del credito con prelazione è dunque ammessa quante volte il valore del bene, apprezzato in un'ottica di liquidazione in sede fallimentare, risulti incapiente, ovvero inferiore all'ammontare del credito.

Nel caso in cui il credito sia assistito da privilegio generale (art. 2746 c.c.) - non risultando ormai seriamente contestabile che il trattamento parziale possa investire anche il credito assistito da privilegio generale - il confronto tra credito e valore del bene va operato sull'intera massa mobiliare e, se il titolo di prelazione goda anche della collocazione sussidiaria sugli immobili, il confronto tra credito e valore del bene deve effettuarsi con riguardo all'intero patrimonio del debitore, con la conseguenza che ai creditori muniti di



privilegio generale l'offerta di soddisfacimento non integrale si giustifica quando nel patrimonio non esistano altri beni, dovendosi in caso contrario ricorrere ad apporti finanziari esterni al patrimonio del debitore onde ritenere ammissibile il concordato che proponga il soddisfacimento percentuale dei crediti collocati in un grado inferiore nell'ordine delle prelazioni rispetto ai crediti muniti di privilegio generale di grado poizore non integralmente soddisfatti.

La domanda di concordato sottoposta al vaglio di ammissibilità del Tribunale ben si presta ad essere inquadrata nell'alveo delle tematiche sopra illustrate, atteso che, per quanto più sopra esposto, alla proposta di soddisfazione in misura percentuale dei crediti tributari amministrati dalle agenzie fiscali, per lo più assistiti da privilegio generale (artt. 2752, commi 1° e 3°; 2758, 2776, comma 3°, c.c.) si affianca l'offerta di un soddisfacimento percentuale, ancorché inferiore, anche in favore dei creditori chirografari.

L'entità del trattamento dei crediti tributari dovrebbe essere apprezzata nel quadro della transazione fiscale proposta da [REDACTED] che prevede l'intero pagamento dei debiti fiscali non transabili (IVA e ritenute non versate) per € 238.858,65 ed il pagamento degli altri debiti fiscali (pari a € 1.317.634,81 secondo la percentuale del 47% e quindi € 619.288, per un versamento complessivo a favore del fisco di € 858.147. Nella proposta di transazione fiscale è inoltre previsto un pagamento di € 219.525 in sede di primo riparto ipotizzato nella seconda metà del 2016, di cui € 61.103 a valere sulle somme non transabili e € 158.422 a valere sulle somme transate. Un versamento mensile di € 5.000 nel periodo dal 1/7/2016 al 30/6/2018 per complessivi € 120.000 a valere sulle somme transate. Il versamento a saldo del credito non transabile e di quello transato in sede di secondo definitivo riparto è previsto per la seconda metà del 2018. Le somme complessivamente proposte in percentuale nella transazione fiscale corrispondono all'ammontare delle imposte. Il fisco pertanto con la transazione rinuncerebbe unicamente alle sanzioni e agli interessi. Segnala inoltre la proponente che tra i debiti fiscali sono compresi € 1.019.380 (cartella n.6172 di € 247.688 e cartella n.1869 di € 771.692) relativi all'accertamento 2005 di cui alla Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 9-11/2/2015 (Cfr. paragrafo 1.2 punto c) non ancora definitivi in quanto il termine per la presentazione del ricorso in cassazione scadrà il prossimo 9/8/2015.

Ad avviso della debitrice non sarebbe da ravvisare alcun conflitto tra l'atteggiarsi della proposta nei termini appena illustrati ed il dettato dell'art. 160, comma 2°, l. fall., in ragione della specialità della disciplina che regola la transazione fiscale, derogativa dei principi generali.

Ed infatti, a mente dell'art. 182 *ter*, comma 1°, secondo periodo, l. fall. "*se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento più favorevole*".

Secondo una diffusa convinzione, indubitabilmente sostenibile, ferma l'intangibilità del credito IVA e per ritenute non versate, pur dovendosi ammettere l'astratta ammissibilità della



falcidia dei crediti tributari assistiti da privilegio generale (in termini, v. anche Circolare AE n. 40/E del 18.4.08) la disposizione in esame, con il divieto di offrire ai crediti tributari privilegiati con grado poziore un trattamento inferiore a quello previsto per gli altri crediti che godono di un privilegio collocato successivamente nell'ordine di soddisfazione delle cause di prelazione, altro non farebbe che porsi in linea con la regola generale di cui all'art. 160, comma 2°, l. fall., con la conseguenza che la proposta di pagamento parziale dei crediti tributari con privilegio generale sarebbe astrattamente ammissibile a condizione dell'incapienza del patrimonio sociale certificata nella relazione giurata, sì che all'offerta di una percentuale di pagamento in favore dei creditori assistiti da cause di prelazione di grado inferiore e, a *fortiori*, dei creditori chirografari, potrebbe darsi corso solo attraverso finanza nuova esterna al patrimonio del debitore (in questo senso v. anche, in motivazione, Trib. Roma 1 febbraio 2012, in www.iffallimentarista.it, che, per quanto qui interessa, recita: "... le disposizioni in tema di transazione fiscale non fanno venir meno l'obbligo del Tribunale di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 160 l. fall., nella specie non soddisfatti").

Peraltro, è di tutta evidenza che una simile lettura da una parte svuota di significato normativo il dettato dell'art. 182 *ter*, comma 1°, l. fall., relegato ad inutile ripetizione dell'art. 160, comma 2°, l. fall.; dall'altra, non appare del tutto aderente alla lettera della legge, che sembra viceversa consentire il passaggio alla soddisfazione dei privilegi di ordine inferiore anche senza aver previamente soddisfatto integralmente i privilegi tributari di grado poziore, purché a questi ultimi non venga offerto un trattamento deteriore.

Fa viceversa salva la valenza precettiva della prima disposizione una diversa opzione ermeneutica, che, per un verso, ne svincoli la portata contenutistica da un'indimostrata subordinazione alla regola impartita dall'art. 160, comma 2°, l. fall. e, per altro verso, configuri il coordinamento tra le due norme in termini di deroga della speciale disciplina apprestata per la transazione fiscale rispetto alla regolazione generale del trattamento minimo da assicurare al credito assistito da causa di prelazione.

In altri termini, al principio desumibile dall'art. 160, comma 2°, l. fall., che vuole che un credito privilegiato possa essere soddisfatto soltanto se quello poziore è, a sua volta, soddisfatto per l'intero, si sostituisce, nel piano di cui all'art. 160 l. fall. che preveda il trattamento del credito tributario assistito da proposta di transazione fiscale, un peculiare regime derogatorio, che abilita il debitore ad offrire al credito tributario una soddisfazione non integrale in uno con l'offerta di un trattamento percentuale anche per i crediti privilegiati di ordine inferiore (da graduare ovviamente a loro volta secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, senza possibilità di offrire un trattamento progressivamente decrescente), a condizione che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti ai primi non risultino inferiori a quelli riservati ai secondi o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Alla transazione fiscale, il cui ricorso è facoltativo per il debitore, si riconnettono il consolidamento del debito inteso come non modificabile manifestazione della pretesa e l'estinzione dei giudizi in corso (Cass. sent. n. 22931/011).

Il beneficio che le agenzie fiscali ricavano dall'immediata cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie pendenti si giustifica dunque con il - ed è controbilanciato dal - sacrificio che è loro imposto tramite l'accettazione di una proposta di transazione fiscale che



preveda la decurtazione delle rispettive ragioni di credito in una misura superiore rispetto al valore di liquidazione dei beni su cui cadrebbe la causa di prelazione eventualmente accordata al credito, aprendo alla possibilità di un'offerta percentuale anche ai creditori prelatizi di grado inferiore.

Peraltro, condizione di ammissibilità di una proposta di transazione fiscale configurata nei termini sopra esposti è che il trattamento riservato al credito tributario assistito da privilegio generale non sia inferiore - risultandone *a contrario* lecito solo un trattamento uguale o superiore - a quello assegnato ai creditori che godono di un grado successivo. Diversamente, venendo meno i presupposti di applicabilità del regime di favore apprestato dall'art. 182 *ter* l. fall., riacquista la propria *vis* espansiva il generale precetto dell'art. 160, comma 2°, l. fall.

E' ciò che nel caso di specie è accaduto.

Ed infatti, nella proposta di concordato si inserisce, nell'elenco dei crediti privilegiati da soddisfarsi integralmente, ovvero nella misura percentuale del 100% con attribuzione degli interessi, il credito tributario vantato dal [REDACTED] - non amministrato dalle Agenzie fiscali e dunque insuscettibile di essere incluso nel perimetro della transazione fiscale - per imposte e tasse locali per euro 118.367,54, assisto dal privilegio di cui all'art. 2752, ult. co., c.c. (v. p. 58 proposta). A tale credito, la cui causa di prelazione è assistita da un grado successivo nell'ordine di soddisfazione rispetto ai crediti tributari oggetto di transazione fiscale (cfr. art. 2778, comma 1°, n. 18), 19), 20), c.c.), è stato dunque riservato un trattamento percentuale più favorevole rispetto a questi ultimi.

Ciò induce per l'effetto l'inammissibilità della proposta di transazione fiscale e l'inammissibilità della domanda di concordato, che contravviene, per quanto più sopra esposto, al divieto imposto dall'art. 160, comma 2°, l. fall.

Per incidens, è il caso di osservare che per altra via la proposta sarebbe entrata comunque in conflitto con il precetto inderogabile sopra richiamato, anche nel caso in cui fosse stato offerto al credito tributario vantato dal [REDACTED] un trattamento identico a quello previsto per i crediti tributari amministrati dalle Agenzie fiscali ed assistiti da privilegio generale di grado inferiore.

Con la falcidia di un credito munito di privilegio generale (art. 2752, ult. co., c.c.), la previsione di una misura percentuale di soddisfacimento anche per i creditori chirografari avrebbe invero potuto coniugarsi con l'art. 160, comma 2°, l. fall. solo attraverso il ricorso ad un piano con apporti finanziari esterni al patrimonio del debitore.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, resta assorbito l'ulteriore profilo contenutistico della relazione redatta dal professionista a norma dell'art. 161, comma 3°, l. fall., pur evidenziato nel decreto di convocazione del 15.7.2015.

Versando la società proponente in sostanziale stato di insolvenza, non risultando la pendenza di procedimenti ex art. 15 l. fall., devono trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale affinché eserciti l'iniziativa per dar corso alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1°, n. 2), l. fall.



P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 4.7.015 da [REDACTED] con sede in [REDACTED] via [REDACTED]

1. Dichiara inammissibile la domanda;
2. Ordina la trasmissione alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza;
3. Ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa per le determinazioni di competenza;
4. Manda alla cancelleria per provvedere agli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Massa, nella Camera di consiglio del 29.7.2015.

Il Presidente estensore
Dott. Giampaolo Fabbrizzi

IL CASO.it

